

Il parere del Consiglio nazionale forense n. 1 del 14-01-2011 (relatore il consigliere Allorio), reso a seguito di quesito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone, riguarda la compatibilità tra l'esercizio dell'attività d'imprenditore agricolo professionale (D.Lgs n. 99/2004) e l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati. **MI PARE GIUSTO IL RILIEVO DATO DAL C.N.F. -AL FINE DI RICONOSCERE O NEGARE L'INCOMPATIBILITA'- ALLA VERIFICA IN CONCRETO DELLA MINACCIA ALL'INDIPENDENZA DELL'AVVOCATO CHE SI ANNIDI NELLO SVOGIMENTO DI UNA ULTERIORE ATTIVITA', IPOTETICAMENTE INCOMPATIBILE CON QUELLA DI AVVOCATO**

Questo il parere del C.N.F.

"Va confermato il costante orientamento, illustrato da ultimo nei pareri 25 novembre 2009, n. 44 e 9 maggio 2007, n. 31, nei quali si sono indicati i criteri utili a valutare in concreto la compatibilità tra lo svolgimento di attività imprenditoriale agricola e la contemporanea permanenza nell'albo degli avvocati.

Si deve premettere che l'incertezza interpretativa ha ragione d'essere solo con riferimento al piccolo imprenditore agricolo: è evidente che, qualora si tratti di un titolare di una consistente impresa organizzata, o ancora con attività estesa all'industria e al commercio nel settore agroalimentare, questi deve essere considerato un "esercente il commercio" nel senso più pieno di cui all'art.3 della Legge Professionale Forense e l'iscrizione nell'Albo incompatibile con l'attività svolta.

Di contro, non rientra tra quelle incompatibili la figura del piccolo imprenditore agricolo: tale è per il codice civile (art. 2083) e la giurisprudenza colui che, per mezzo del lavoro proprio o di quello dei propri congiunti, coltiva il fondo di sua proprietà, eventualmente cedendo i frutti a terzi.

Manca, dunque, al piccolo imprenditore agricolo quel quid pluris, rappresentato, ad esempio, da una organizzazione aziendale molto articolata, o dallo smercio di prodotti chiaramente eccedenti quelli prodotti dal fondo, o, anche, da una rilevante trasformazione del prodotto naturale, da cui si possa arguire che il carattere predominante dell'attività intrapresa è l'esercizio del commercio, anziché il mero sfruttamento (più o meno redditizio) delle risorse terriere.

Si consideri che i caratteri sopra indicati sono, del resto, quelli che garantiscono al piccolo imprenditore la non assoggettabilità alle norme in materia di fallimento, secondo la previsione dell'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come modificato con d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (il profilo della soggezione, o meno, al fallimento rimanendo peraltro un corollario e non un criterio distintivo univoco).

Per concludere, la condizione di piccolo imprenditore agricolo non è d'ostacolo al contemporaneo esercizio della professione forense, purché l'interessato si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza: vale a dire, finché l'attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, di tal che sia messa a repentaglio l'indipendenza dell'avvocato (che è bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell'ordinamento forense), per il suo entrare nelle dinamiche della concorrenza tra imprenditori commerciali.

Resta, naturalmente, nei compiti e nei poteri del Consiglio dell'Ordine competente, svolta istruttoria del caso, giungere ad una determinazione sulla compatibilità dell'iscrizione nel singolo caso."

E' giusto che anche il piccolo imprenditore agricolo possa fare l'avvocato

Scritto da avv. Maurizio Perelli
Mercoledì 30 Marzo 2011 15:39

ESAGERANDO CON I LUOGHI COMUNI (SOPRATTUTTO CON L'ETICA DEL MONOLAVORO SPECIALIZZATO, COL MITO CHE L'AVVOCATURA SIA UN CETO E CON LA TIRITERA DELLA RECENTE PROLETARIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA) SI POTREBBE SCRIVERE UN COMMENTO SENZA SENSO COME QUESTO: *"NON E' GIUSTO PRIVARE L'AVVOCATO PROLETARIZZATO DELLA SANA DISTRAZIONE CAMPESTRE NEL SUO LATIFONDO"*.